



# *CITTÀ DI ZAGAROLO*

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE  
PER LA PRIMA INFANZIA, L'INFANZIA  
E L'ADOLESCENZA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10/10/2023

# INDICE

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Contenuto e finalità generali
- Art. 2 – Servizi Socio Educativi
- Art. 3 – Forme di titolarità e gestione servizi educativi
- Art. 4 – Servizi educativi nei luoghi di lavoro
- Art. 5 – Educazione sperimentale all’aperto
- Art. 6 – Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali
- Art. 7 – Soggetti gestori dei servizi socio educativi

## **CAPO II – REQUISITI DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI**

- Art. 8 – Ubicazione dei servizi educativi
- Art. 9 – Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi
- Art. 10 – Gruppo Educativo
- Art. 11 – Compiti del personale
- Art. 12 – Titolo di studio del personale socio educativo
- Art. 13 – Personale ausiliario
- Art. 14 – Formazione continua in servizio
- Art. 15 – Requisiti di onorabilità
- Art. 16 – Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini
- Art. 17 – Gestione sociale e partecipazione delle famiglie – Organismi e modalità di partecipazione
- Art. 18 – Progetto educativo
- Art. 19 – Carta dei servizi
- Art. 20 – Tutela della privacy e trattamento dei dati personali
- Art. 21 – Garanzie per la salute dei minori
- Art. 22 – Refezione e tabella dietetica

## **CAPO III - NIDO**

- Art. 23 – Nido
- Art. 24 – Funzionamento e prestazioni del nido
- Art. 25 – Sezioni
- Art. 26 – Ricettività
- Art. 27 – Assistenza sanitaria preventiva
- Art. 28 – Spazi interni
- Art. 29 – Spazi esterni
- Art. 30 – Rapporto numerico tra personale e bambini/e iscritti
- Art. 31 – Micronido
- Art. 32 – Sezioni primavera
- Art. 33 – Nido aziendale

## **CAPO IV – EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL’APERTO**

- Art. 34 – Definizione e monitoraggio
- Art. 35 – Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all’aperto
- Art. 36 – Autorizzazione

## **CAPO V – SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI**

- Art. 37 – Spazio Gioco
- Art. 38 – Nido domestico
- Art. 39 – Gestione del nido domestico
- Art. 40 – Centro per bambine/i e famiglie
- Art. 41 – Servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea

## **CAPO VI – AUTORIZZAZIONE**

- Art. 42 – Disposizioni generali
- Art. 43 – Domanda di autorizzazione
- Art. 44 - Durata dell’autorizzazione e rinnovo
- Art. 45 – Autorizzazione temporanea
- Art. 46 – Commissione interdisciplinare e visita ispettiva
- Art. 47 – Disposizioni transitorie
- Art. 48 – Convenzione

## **CAPO VII - ACCREDITAMENTO**

Art. 49 – Il Sistema di accreditamento

Art. 50 – Destinatari del sistema di accreditamento

Art. 51 – Albo delle strutture educative accreditate

## **CAPO VIII – VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 52 – Vigilanza

Art. 53 – Sanzioni

Art. 54 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 55 – Entrata in vigore

Art. 56 - Rinvio

**TABELLE ESPLICATIVE** da pag. 26 al 29

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Contenuto e finalità generali**

I servizi Educativi all'infanzia in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative, sociali, assistenziali e sanitarie presenti sul territorio, realizzano attraverso un progetto educativo chiaro e definito, le seguenti finalità: a) garantire continuità degli interventi educativi, raccordandosi e collaborando con la Scuola dell'Infanzia, cercando di andare oltre il periodo 0-3 per realizzare il percorso 0-6 anni, affiancando e sostenendo la famiglia nel proprio ruolo, favorendo nel bambino un percorso di crescita armonico ed equilibrato, attraverso la sperimentazione di una pluralità di dinamiche relazionali significative con i coetanei e con gli adulti e, di esplorazione e conoscenza dell'ambiente; b) dare una risposta adeguata alle esigenze evolutive di ogni bambino sia come singolo, sia come componente di un gruppo, promuovendo azioni di prevenzione e di intervento precoce su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale; c) favorire percorsi di crescita individualizzati ed inclusivi, nel rispetto dei bisogni evolutivi di ciascuno prevenendo situazioni di emarginazione; d) realizzare un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti; e) svolgere sul territorio funzioni di sensibilizzazione e formazione, partendo dalla prima infanzia e dalle problematiche ad essa connesse; f) concorrere con le agenzie educative, sociali e sanitarie operanti sul territorio, sia pubbliche che private per la creazione di un sistema integrato, omogeneo e al contempo diversificato in funzione delle esigenze educative dei bambini e delle famiglie. Nel perseguire le finalità sopra esposte i servizi educativi all'infanzia devono configurarsi come servizi flessibili sul territorio, aperti a nuove esigenze e in grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni e delle istanze socio-culturali. Pertanto possono essere previste specifiche sperimentazioni (es. percorsi 0-6, gruppi verticali, sezioni intermedie, Nido ad indirizzo pedagogico specifico, micro nido nella scuola per l'infanzia, spazio famiglia, punto gioco, punto d'incontro, baby parking, nidi famiglia), nel rispetto delle normative vigenti, ivi compreso il presente regolamento comunale. I Servizi educativi alla prima infanzia promuovono l'inclusione nei percorsi formativi dei bambini con bisogni educativi speciali, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio. Per bisogni educativi speciali si intendono: a. bambini con diverse abilità fisiche, psichiche e sensoriali; b. bambini con disturbi evolutivi specifici e/o disturbi dell'apprendimento; c. bambini in condizioni di svantaggio economico, linguistico e culturale; d. bambini con genitori deceduti, in carcere o che hanno perso la potestà genitoriale; e. bambini con genitore/i o fratelli disabili; Per il raggiungimento di tali finalità dovranno essere rivisti, nei casi a, b, c, ove necessario e, secondo il progetto individualizzato elaborato con la ASL, il rapporto educatore/bambino e la permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età.

Al fine di favorire una adeguata crescita educativa, un pieno sviluppo delle potenzialità del bambino ed in stretta collaborazione ed integrazione con le famiglie, il Comune di Zagarolo, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia, ritiene opportuno regolamentare i servizi socio educativi oltre che per la prima infanzia e l'infanzia, anche per l'adolescenza, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) accogliere i bambini ed i minori di età compresa, da 3 mesi ai 17 anni di età, secondo distinte fasce d'età, concorrendo efficacemente con la famiglia alla loro educazione, socializzazione e formazione; la famiglia costituisce, peraltro, la parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;
- b) sollecitare le capacità creative, cognitive, affettive e sociali del bambino, assicurandogli le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo;
- c) collaborare e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;

- d) facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento del bambino in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e poi in quella dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
- e) integrare bambini con disabilità, nonché bambini che si trovano in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche, ambientali.

## **Art. 2 – Servizi socio educativi**

1. I servizi educativi sono servizi d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini in età compresa dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla crescita e alla formazione dei minori nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa e consistono in:

- a) nido e micronido che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni di cui al capo III;
- b) sezione primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo all'offerta formativa infantile, che favorisce la continuità del percorso educativo dai primi mesi di vita e fino al compimento dei sei anni di età, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32;

2. I servizi integrativi sono classificati in:

- 1) spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all'articolo 37;
- 2) nido domestico, di cui all'articolo 38;
- 3) centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui all'articolo 40;

3. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, sono classificati in:

- 4) stazione bimbi che accoglie minori da 3 a 7 anni di età di cui all'art. 41 lett. a);
- 5) ludoteche, di cui all'art. 41 lett. b).

## **Sistema dei Servizi educativi alla Prima Infanzia**

Il sistema dei Servizi educativi alla Prima infanzia, del Comune di Zagarolo, alla data di entrata in vigore del presente regolamento si articola in:

Servizi Privati: Nidi di Infanzia.

## **Art. 3 – Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi**

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte del Comune, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata;
- d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

2. In particolare, l'affidamento dei servizi educativi di cui al comma 1, lettera b), avviene, previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica:

- a) favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;
- b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dal presente Regolamento.

Con riferimento alle modalità di gestione di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 1 del presente articolo, si demanda ad una successiva disciplina regolamentare di dettaglio, ove il servizio educativo trovi attuazione.

#### **Art. 4 – Servizi educativi nei luoghi di lavoro**

I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati o nelle immediate vicinanze degli stessi, per accogliere in via prioritaria figli di lavoratori e lavoratrici, con possibilità di accesso ad una quota percentuale di bambini residenti o domiciliati in caso di disponibilità residua di posti. Ai servizi educativi di tale tipologia è consentita una possibilità di apertura differenziata che tenga conto delle esigenze lavorative dei genitori lavoratori.

#### **Art.5 – Educazione sperimentale all’aperto**

Ai fini del presente regolamento si intende per “*educazione all’aperto*”: una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell’infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell’educazione sperimentale all’aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all’ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L’educazione sperimentale all’aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l’ambiente circostante

#### **Art. 6 - Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali**

1. Come già enunciato tra le finalità generali di cui all’art. 1 del presente regolamento, i servizi socio educativi favoriscono l’inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con l’ufficio Servizi sociali del Comune e i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

2. Ai fini del presente Regolamento, per bisogni educativi speciali si intendono:

- a) disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992;
- b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento;
- c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- d) emarginazione sociale.

3. A seguito della valutazione e della certificazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD), nel piano assistenziale individuale, tramite anche il *budget* di salute, viene definito il progetto educativo adeguato alle esigenze delle bambine e dei bambini di cui al comma 2, lettera a), anche laddove è previsto un rapporto educatore/bambino di 1 a 1.

#### **Art. 7 – Soggetti gestori dei servizi socio educativi**

1. I titolari della gestione dei servizi educativi, di seguito denominati soggetti gestori, si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l’efficacia e l’efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico e garantendo in particolare:

- a) la predisposizione e l’attuazione del progetto educativo;
- b) la predisposizione della carta dei servizi;
- c) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti nonché l’acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della

direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);

d) il coordinamento con gli altri servizi educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;

e) la partecipazione delle famiglie;

f) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;

g) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;

h) la formazione continua in servizio del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti;

i) la periodica messa a disposizione del Comune delle informazioni di propria competenza relative ai servizi, affinché confluiscono nel sistema informativo regionale;

l) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità.

2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## **CAPO II REQUISITI DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI**

### **Art. 8 - Ubicazione dei servizi educativi**

1. I servizi educativi sono localizzati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale, di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, l'assenza di barriere architettoniche, sicurezza strutturale ed antisismica, urbanistica ed architettonica, di abitabilità, salubrità, confort, ai sensi della normativa vigente.

2. I servizi educativi, ad eccezione dei nidi familiari e dello spazio gioco, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

3. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi socio educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale, di cui all'articolo 28 comma 2, lettera a) della l.r. 38/1999, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora al termine del servizio lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

### **Art. 9 - Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi**

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi alla prima infanzia sono pensati e organizzati in forme interconnesse che favoriscono le interazioni, le autonomie, le esplorazioni, la curiosità e la comunicazione e si offrono come luoghi di convivenze e ricerche per bambini e adulti. Pertanto essi devono garantire, sicurezza, vivibilità, facilità di accesso, opportunità educative e di socializzazione in cui interagiscono diversi soggetti. Fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, gli spazi interni ed esterni dei servizi socio educativi devono possedere caratteristiche tali da tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale garantendo il perseguimento delle finalità educative del servizio

Aree esterne:

- Aree a uso esclusivo dei bambini, per la specifica tipologia di servizio, adiacenti all'edificio in cui è collocato il servizio medesimo, recintate, attrezzate a verde e comprensive di adeguate zone d'ombra (come da normativa vigente);
- Aree destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini, devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Aree Interne:

Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

5. Il progetto educativo e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza dei bambini.

6. Al fine di assicurare le finalità dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del coordinamento pedagogico o, comunque, un esperto in materia psicopedagogica.

7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

### **Art. 10 – Gruppo educativo**

1. Il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

2. Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel servizio socio educativo.

3. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:

- a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;
- b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
- c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
- e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale;
- f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

### **Art. 11 – Compiti del personale**

1. Il funzionamento dei servizi socio educativi è garantito dal Coordinatore Pedagogico, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.

3. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio; non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

4. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

## **Art. 12 - Titoli di studio del personale socio educativo**

1. Possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015, n. 107), per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:

a) maestra d'asilo;

b) vigilatore d'infanzia;

c) puericultrice;

d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;

e) abilitazione magistrale;

f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;

g) maturità tecnica femminile;

h) liceo socio-psicopedagogico;

i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;

l) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;

m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti

## **Art. 13 - Personale ausiliario**

Il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore psicologico eventuali disfunzioni e collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.

4. Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

5. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

## **Art. 14 – Formazione continua in servizio**

1. La formazione continua in servizio del personale socio educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.
2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:
  - a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
  - b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
  - c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di *burn out*, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso.
3. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.

#### **Art. 15 – Requisiti di onorabilità**

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

#### **Art. 16 - Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini**

1. I soggetti gestori dei servizi educativi tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:
  - a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;
  - b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
  - c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
  - d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
  - e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.
2. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

#### **Art. 17 – Gestione sociale e partecipazione delle famiglie - Organismi e Modalità di Partecipazione**

Il nido d'infanzia e i servizi affini valorizzano il ruolo delle **famiglie** quali **soggetti attivi**, garantendo ad esse l'informazione sulla gestione del servizio e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione delle scelte educative e di verifica delle attività.

La partecipazione attiva si realizza attraverso:

- **Colloqui individuali** con il coordinatore del servizio e con le educatrici delle rispettive sezioni;
- Gruppo Educativo;
- **Assemblee di sezione** con le educatrici delle rispettive sezioni;
- **Incontri tematici** per i genitori con la partecipazione di personale esperto (psicologi, pedagogisti, pediatri, ecc.);

## **Feste e gite;**

- **Attività di laboratorio** con la partecipazione dei genitori.

Gli **Organi di Gestione** sono costituiti da:

- **Assemblee generali** con tutti i genitori di tutti i bambini e bambine iscritti al nido d'infanzia;

- **Comitato di gestione** formato da genitori e dal personale;

Il Comitato di Gestione concorre al funzionamento del servizio e deve garantire un rapporto costante con i genitori utenti, il personale del nido e l'Amministrazione Comunale; è composto da membri in numero dispari, eletti, rispettivamente tra: rappresentanti dei genitori utenti del servizio, rappresentanti del personale operante nel Nido d'infanzia eletti dal Gruppo Educativo, 1 Rappresentante del Soggetto Gestore.

3. Le famiglie e i loro organi rappresentativi, in particolare, possono:

Elegge i rappresentanti del Comitato di gestione;

- a) richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;
- b) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;
- c) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all'ampliamento dell'orario settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo di cui all'articolo 12;
- d) esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

## **Art. 18 – Progetto educativo**

L'attività educativa all'interno dei servizi alla prima infanzia si esplica attraverso la predisposizione del **Progetto Educativo** quale elemento imprescindibile del servizio medesimo, che consente di strutturare percorsi rispondenti alle reali necessità presenti e future dei bambini, delle famiglie e della comunità nella sua interezza.

1. Il gruppo educativo di cui all'articolo 10 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

- a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
- b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
- e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio.

## **Art. 19 – Carta dei servizi**

1. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi in particolare individua:

- a) il responsabile del servizio;
- b) le caratteristiche del servizio;

- c) le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
- d) le tariffe applicate;
- e) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti, che in particolare dovrà prevedere:
- h) la raccolta dei dati aggregati da inserire nel portale regionale

Ciascun servizio rivolto alla prima infanzia può dotarsi di un **REGOLAMENTO INTERNO**, le cui norme non possono contrastare con il presente documento. Il regolamento interno redatto collegialmente nel gruppo educativo, va sottoposto, nel caso dei nidi d'infanzia e micro nidi, all'approvazione del Comitato di gestione, illustrato all'Assemblea dei genitori e reso pubblico.

#### **Art. 20 – Tutela della privacy e Trattamento dei dati personali**

Tutte le strutture pubbliche e private, nell'ambito dei servizi educativi alla prima infanzia sono tenute all'osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali.

#### **Art. 21 - Garanzie per la salute dei minori**

I soggetti gestori dovranno prestare particolare attenzione alla salute dei minori e per tale ragione si puntualizza quanto segue:

- Modalità di intervento in caso di sospetta malattia e/o malori

Nelle ipotesi in cui il bambino presenti e/o manifesti febbre, esantemi, vomito, diarrea, congiuntivite, stomatite, bollicine, pustole di sospette malattie infettive, sintomi da intossicazione, allergia, ecc. gli educatori/collaboratori/operatori devono darne immediata comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci, invitandoli a ritirare il bambino dopo aver firmato il relativo modulo di segnalazione. Il successivo rientro presso la struttura potrà avvenire dietro presentazione di apposito certificato medico rilasciato dal medico di famiglia o dall'apposita struttura sanitaria.

- Profilassi pediculosi

Nella programmazione degli incontri con le famiglie si devono prevedere specifici incontri formativi, condotti dal Pediatra/Neonatalogo di riferimento della struttura, sulla prevenzione e sulla profilassi da adottare in caso di pediculosi.

- Emergenze in minori non affetti da patologie croniche (traumi, dolori acuti o qualunque situazione che faccia temere per la vita e l'incolumità del minore)

In questi casi il responsabile della struttura educativa e/o l'operatore di riferimento ha il dovere di chiamare il servizio del "118" avvisando comunque e tempestivamente, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, i genitori del minore, non somministrando alcun farmaco ed attuando quelle misure di *primo soccorso* tali da alleviare le sofferenze ed il disagio del minore infortunato.

- Somministrazione di farmaci

I genitori del minore che presenta allergie quali asma, diabete, epilessia o altre patologie croniche che richiedono trattamenti ripetuti o di emergenza, devono consegnare al responsabile della struttura un certificato medico, rilasciato dal medico curante del minore o dal Centro specialistico che gestisce la patologia, contenente il tipo di patologia, i segni premonitori, i sintomi e le eventuali possibili relazioni che potrebbero indurre ad attivare le procedure di emergenza, l'eventuale specifico farmaco da somministrare con indicazione della

denominazione commerciale e/o farmaceutica, il principio attivo, il dosaggio e le modalità di somministrazione.

La specifica documentabile autorizzazione, rilasciata dai genitori del minore, con la quale si autorizza il personale educativo alla somministrazione di farmaci in caso di reazione o di crisi, secondo le modalità previste dal medico curante, le modalità di conservazione del farmaco, ogni altra eventuale disposizione nell'uso e nella fornitura del farmaco.

Sarà cura del responsabile della struttura educativa nominare tra il personale educativo, dando la preferenza a coloro che hanno effettuato i corsi di primo soccorso previsti dalla Legge 626/92 e ss.ii.mm., un addetto alla somministrazione del farmaco in caso di necessità e secondo le modalità prescritte.

Resta comunque inteso che, contemporaneamente alla somministrazione del farmaco, il responsabile della struttura educativa, o l'addetto come sopra individuato, provvederà ad avvertire i genitori o la famiglia del minore e, se necessario, il servizio sanitario "118".

### **Art. 22 - Refezione e tabella dietetica**

1. Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi socio educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.

2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:

a) sono approvate dalla competente struttura ASL;

b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.

3. I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135.

## **CAPO III NIDO**

### **Art. 23 – Nido**

1. Il nido è un servizio educativo aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha come finalità:

a) la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;

d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;

e) agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

#### **Art. 24 - Funzionamento e prestazioni del nido**

1. Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:

- a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
- b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22;
- c) il riposo delle bambine e dei bambini;
- d) il gioco e l'attività educativa.

2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

#### **Art. 25 - Sezioni**

1. Il nido è suddiviso in base all'età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni:

- a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;
- b) medi o semi divezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;
- c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

#### **Art. 26 – Ricettività**

1. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in minimo sei e massimo sessanta posti.

I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, così come previste al precedente art. 24, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.

2. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.

3. Qualora siano stati iscritti un numero di bambini e bambine superiori alla ricettività della struttura, la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.

#### **Art. 27 - Assistenza sanitaria preventiva**

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.

2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.

3. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.

#### **Art. 28 - Spazi interni**

La strutturazione e l'organizzazione degli spazi, deve tener conto del rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, secondo quanto meglio indicato all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 12 di attuazione ed integrazione della L.R. 5.08.2020 n. 7.

1. Gli spazi interni del nido, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, sono articolati in:

- a) aree di accoglienza e guardaroba;
- b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;

f) locali di servizio.

2. Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).

3. Gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Gli spazi di servizio al funzionamento del nido, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 12 di attuazione ed integrazione della L.R. 5.08.2020 n. 7, si articolano in:

- a) atrio;
- b) segreteria;
- c) spazio infermeria/visite pediatriche;
- d) bagni e spogliatoi per il personale;
- e) cucina e dispensa;
- f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).

Nella strutturazione e organizzazione degli spazi, si deve tener conto della predisposizione e attuazione di un **Piano di Evacuazione** della struttura. Lo stesso va inserito all'interno del Progetto Educativo e della Carta dei Servizi

### **Art. 29 - Spazi esterni**

1. L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.

2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione dei bambini e delle bambine.

3. L'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico ricreative deve avere una superficie di almeno sette mq a bambino.

4. Per i nidi da realizzare in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, il Comune può concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino.

3. Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini e delle bambine sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

### **Art. 30 – Rapporto numerico tra personale e bambini/e iscritti**

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini (1:7).

2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.

3. Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini (1:15), escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

### **Art. 31 – Micronido**

1. Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.

2. Al micronido si applicano le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti di cui al precedente articolo 25.

### **Art. 32 – Sezioni primavera**

1. La sezione primavera concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e favorisce la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.

2. Le sezioni primavera sono servizi educativi rivolti ai bambini tra due e tre anni, istituiti per integrare i servizi delle scuole per l'infanzia e degli asili nido. Per tali sezioni è previsto un contributo statale del MIUR e un contributo regionale. Fanno parte dei progetti sperimentali del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) -Sezione "Ufficio scolastico regionale per il Lazio".

Il bando di concorso è annuale e, definisce di volta in volta regole, normative e disposizioni in vigore per l'anno di riferimento.

3. La sezione primavera deve assicurare:

- l'apertura, nel corso dell'anno scolastico, per almeno cinque giorni a settimana ed un periodo minimo di dieci mesi, compreso tra settembre e giugno, con facoltà di prosecuzione dell'attività nel mese di luglio, con un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.

Previo accordo con le competenti autorità scolastiche, è consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici.

- essere dotata di personale educativo o docente proprio e di personale ausiliario.

4. L'azione educativa o di insegnamento si svolge sulla base di un progetto educativo proprio della Sezione Primavera, distinto da quello della struttura cui essa è aggregata, che deve esplicitare come contenuti essenziali gli obiettivi, in relazione alle attività educative proposte e le metodologie impiegate. In particolare il progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle scuole di infanzia deve considerare e assicurare la continuità organizzativa e didattica delle Sezioni Primavera con l'attività delle istituzioni dell'infanzia cui sono unite.

5. Ai fini di cui sopra la Sezione Primavera predispone, con cadenza almeno biennale, idonee forme di aggiornamento per il proprio personale, ovvero consentire allo stesso di partecipare, con la medesima cadenza, ad attività formative specifiche.

6. Alle sezioni primavera si applicano le disposizioni di cui ai capi II e III fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini (1:10).

### **Art. 33 -Nido aziendale**

1. Come già indicato al precedente art. 4, i servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.

2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.

3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di Zagarolo.

## **CAPO IV**

### **EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO**

#### **Art. 34 - Definizione e monitoraggio**

Secondo quanto precedentemente indicato all'art. 5, l'educazione sperimentale all'aperto può essere esercitata secondo le seguenti forme:

- a) servizi di educazione all'aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall'articolo 2 della l.r. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;
  - b) progetti di educazione all'aperto, anche senza l'utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell'infanzia.
3. Il Comune effettua il monitoraggio sull'attuazione del progetto educativo realizzato nell'ambito dell'educazione all'aperto.

### **Art. 35 - Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all'aperto**

1. I servizi di educazione all'aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall'articolo 2, primo comma, della l.r. n.7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:

a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, ed, in particolare, prevede:

- 1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;
- 2) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;

b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla l.r. 7/2020;

c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;

d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l'educazione all'aperto;

e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.

2. In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

### **Art. 36 - Autorizzazione**

1. I servizi di educazione sperimentale all'aperto sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.

3. Possono presentare domanda di autorizzazione:

a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;

b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.

4. La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:

a) generalità del gestore o del legale rappresentante in caso di ente;

b) denominazione e ragione sociale in caso di ente;

c) sede del servizio.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto;

b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;

c) relazione contenente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall'ambiente naturale.

- d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;
  - e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;
  - f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia;
  - g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7.
6. Gli spazi interni del servizio devono avere una superficie minima di 5 mq a bambino; gli spazi esterni devono avere una superficie minima di 15 mq a bambino.
7. Al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il servizio sperimentale all'aperto deve possedere i seguenti requisiti:
- a) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene;
  - b) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;
  - c) assicurazione per il personale e per l'utenza.

## CAPO VI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

### **Art. 37 – Spazio gioco**

Rientra tra le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.

La finalità di questi servizi è quella di fornire un reale sostegno alle famiglie relativamente all'aspetto educativo e ludico dei bambini attraverso interventi educativi mirati, tesi al miglioramento delle loro competenze relative all'età. Altresì si propongono quale forma di supporto ai genitori nel loro ruolo di educatori.

1. Lo spazio gioco accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.

2. Lo spazio gioco garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore. Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere un'eventuale interruzione. Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere.

3. Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.

4. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti.

5. Il personale deve essere formato, abilitato ed espressamente autorizzato dalla famiglia allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, gli spazi gioco rispettano i requisiti previsti per i nidi dalla legge e dal presente Regolamento.

### **Art. 38 – Nido domestico**

1. Il nido domestico o *tagesmutter* è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari

previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

**2. Il nido domestico:**

- a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
- b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
- c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
- d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
- e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

**3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.**

**4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.**

**5. Il nido domestico adotta, ai sensi dell'articolo 19, un progetto educativo.**

### **Art. 39 – Gestione del nido domestico**

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi.

2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:

- a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
- b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
- c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
- d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
- e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
- f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.

3. Nel rispetto degli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il Comune svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico.

### **Art. 40 – Centro per bambine/i e famiglie**

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile. Sono servizi educativi rivolti prioritariamente a bambini e bambine da 0 a 3 anni e alle loro famiglie, ma anche alla fascia d'età 0-6 anni.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio

attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.

3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.

L'offerta educativa comprende:

- proposte rivolte all'utenza libera di bambine e bambini ed adulti di riferimento;
- percorsi ed iniziative ad iscrizione (situazioni di gioco per fasce di età, corsi di massaggio infantile, incontri specifici per mamme e papà, ecc.) secondo un calendario messo a disposizione da ciascun servizio.

Alla presenza di educatrici, educatori, operatrici e operatori, i bambini e le bambine possono usufruire degli spazi dedicati al gioco, alla relazione e allo scambio di esperienze, tra coetanei e con i loro accompagnatori.

All'interno di una cornice pedagogica comune, ogni centro si caratterizza per un proprio progetto educativo e programma di attività, che prevede la compresenza di bambini e adulti di riferimento. Il progetto pedagogico dei centri per bambini e famiglie, in connessione con le finalità dei nidi e delle scuole dell'infanzia, viene presentato in un documento che deve essere approvato dal preposto servizio comunale.

4. Il comune vigilerà in ordine al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto, nonché in osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 41 - Servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea.**

##### **A) Stazione bimbi**

1. Il centro denominato "*STAZIONE BIMBI*", è un servizio ludico-ricreativo a durata oraria, che accoglie minori da 3 a 7 anni di età e che è destinato a preservare il benessere psico-fisico, favorendo opportunità di socializzazione tra i bambini.

La "*Stazione bimbi*" è un luogo di vita per i bambini che fornisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie attraverso la disponibilità di spazi organizzati per consentire ai minori opportunità di gioco, educative e di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.

A differenza degli altri servizi educativi sopra disciplinati, nella "*Stazione bimbi*" non è richiesto un progetto educativo essendo le attività esclusivamente ludiche; ciò non impedisce, tuttavia, che sia presentata una programmazione delle attività atte a rappresentare le finalità educative dei giochi proposti.

La "*Stazione bimbi*" può accogliere contemporaneamente massimo n. 24 minori, di ambo i sessi. L'autorizzazione al funzionamento, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate devono essere esposte in modo visibile all'ingresso della struttura.

2. L'apertura del centro "*Stazione bimbi*" può essere articolata su un arco temporale di massimo 10 ore giornaliere, con apertura antimeridiana (possibilmente dalle ore 7:00 alle ore 12:00) e pomeridiana (possibilmente dalle ore 14:00 alle ore 19:00).

Nell'ipotesi vengano proposte diverse modalità di esercizio, l'Ufficio competente valuterà, in contraddittorio, la proposta organizzativa assumendo le relative decisioni.

Tali strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 24 contemporaneamente; la permanenza del bambino in tali strutture non può superare le 3 ore continuative.

Non essendo consentito il servizio mensa, la "*Stazione bimbi*" dovrà necessariamente essere chiusa per almeno un'ora e mezza nel periodo ricompreso tra l'orario antimeridiano e pomeridiano.

3. Il rapporto fra personale e numero dei bambini non può essere inferiore ad 1 operatore ogni 8 bambini, nello specifico è previsto:

4 La programmazione delle attività ludico/educative/sportive (giochi, attività espressive di laboratorio, teatro, sport etc.) deve essere regolamentata e finalizzata alla socializzazione in correlazione all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico del bambino.

Deve inoltre essere istituito un registro delle presenze dei bambini sul quale annotare l'orario d'ingresso e di uscita degli stessi.

5 Lo *Stazione bimbi* deve sorgere in aree o luoghi facilmente accessibili e può essere istituito anche presso aziende o centri commerciali caratterizzati da elevati afflussi di persone.

La struttura deve comunque garantire un'area ingresso/accettazione, uno spazio per il personale, un'area dove svolgere le attività ludico/ricreative, adeguati locali per servizi igienici.

La superficie totale interna, comunque necessaria per attivare lo *stazione bimbi*, non può essere inferiore a mq. 60.

Se la struttura è dotata anche di un'area esterna questa dovrà essere attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini; detta superficie dovrà essere pari ad 1 mq a bambino.

Per le stazioni bimbi preesistenti, prive di uno spazio adeguato, le autorizzazioni verranno rilasciate previa valutazione del Comune, nelle more di specifiche disposizioni regionali.

E' preferibile che lo *stazione bimbi* si doti di apposito regolamento che disciplini l'erogazione del servizio.

### **Ludoteche**

1 La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i 3 ed i 17 anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e/o di gruppo, con lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, nonché di educare i minori all'autonomia ed alla libertà di scelta.

L'integrazione dei minori diversamente abili deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un *piano educativo individuale* finalizzato all'integrazione sociale su indicazione del Servizio Sanitario competente, della famiglia e del medico di fiducia della famiglia.

2 L'apertura della ludoteca può essere articolata su un arco temporale di max 12 ore giornaliere, con apertura antimeridiana (dalle ore 8:00 alle ore 13:00), pomeridiana (dalle ore 15:00 alle ore 20:00) e serale (dalle ore 21:00 alle ore 23:00).

Tali strutture possono accogliere un numero di minori proporzionato alle dimensioni della struttura.

3. La permanenza dei minori in tali strutture è diversificata per fasce di età:

a) dai 3 anni ai 7 anni di età fino a 4 ore di permanenza continuativa;

b) dagli 8 anni di età ai 17 anni di età fino a 5 ore di permanenza continuativa.

4. Non essendo consentito il servizio mensa, la ludoteca dovrà necessariamente essere chiusa per almeno 2 ore nel periodo ricompreso tra l'orario antimeridiano e pomeridiano e di 1 ora nel periodo ricompreso tra l'orario pomeridiano e serale.

5 Il rapporto fra personale e numero dei bambini è stabilito come segue:

a) 1 operatore ogni 8 minori per la fascia di età ricompresa tra i 3 ed i 7 anni di età;

b) 1 operatore ogni 10 minori per la fascia di età ricompresa tra gli 8 ed i 17 anni di età.

6 La ludoteca deve essere posta di norma, al piano terra, priva di barriere architettoniche e deve essere provvista di:

– servizi igienici adeguati alle diverse fasce di età;

– un'area accoglienza e aree riservate per le attività delle diverse fasce di età;

– uno spazio minimo all'interno di 4 mq. per utente;

– uno spazio utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;

– un'area per la permanenza dei genitori;

– un'area separata per i servizi amministrativi.

Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi.

7 Le attività della ludoteca, articolate per fasce di età, devono favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco, l'animazione ludica, i laboratori, i campi

scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, l'educazione all'integrazione multiculturale.

8 Il *progetto* ludico-ricreativo deve riguardare:

- La programmazione delle attività ludico/educative/sportive (giochi, attività espressive di laboratorio, teatro, sport etc.) finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché dei processi di autonomia, correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico dei minori;
- La tenuta di un registro delle presenze dei minori in cui va annotato l'orario d'ingresso e di uscita degli stessi, nonché di un regolamento relativo all'organizzazione del servizio;
- Le modalità di segnalazione alla famiglia nelle ipotesi di riscontro di eventuali problematiche;
- Modelli per la dichiarazione scritta da parte di un genitore o di chi ne fa le veci al responsabile della struttura, che il minore è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate;
- Il calendario annuale di apertura e chiusura con l'orario del servizio;
- Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 10 ore ogni tre anni);
- Il progetto educativo deve inoltre contenere un programma di massima per l'integrazione di minori portatori di handicap.

## **CAPO VII AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 42 - Disposizioni generali**

I servizi socio educativi a titolarità privata, ad eccezione del servizio di nido familiare, sono soggetti al rilascio di una autorizzazione al funzionamento da parte del Comune, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del servizio socio educativo è subordinato al possesso dei requisiti comuni di cui al capo II e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi III - IV - V e VI del presente Regolamento, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi, in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura. Il gestore del servizio è tenuto ad esporre nella bacheca dei locali del servizio l'autorizzazione al funzionamento.

In caso di decesso della persona fisica, titolare dell'autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 3, ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.

Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai commi 3 e 4, ma comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

- a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
- b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o organismo del terzo settore.

6. Ogni autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo servizio educativo. È possibile autorizzare più servizi educativi nella stessa struttura a condizione che sia garantita l'autonomia funzionale di ciascun servizio.

4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il servizio comunale provvede ad inserire sul portale regionale dedicato i dati relativi al servizio educativo autorizzato ed il relativo atto di autorizzazione al funzionamento.

L'autorizzazione al funzionamento verrà rilasciata con apposito atto dirigenziale del Settore competente,

#### **Art. 43 - Domanda di autorizzazione**

Al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento, gli interessati dovranno far pervenire al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive), dell'XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, la seguente documentazione:

1. domanda in bollo del legale rappresentante o di un suo delegato della persona fisica o giuridica, che all'atto della richiesta dichiara formalmente di assumere ogni responsabilità penale e civile derivante dall'istituzione e gestione del servizio, contenente i dati anagrafici, la qualifica professionale, l'indirizzo del richiedente, l'ubicazione del servizio socio educativo, la ricettività, l'età dei minori ammessi, la tipologia di servizio e l'indicazione della struttura;

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;  
b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;  
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:

1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;

2) il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo con indicazione specifica della durata;

3) la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 26 e 28 del presente Regolamento;

4) l'età minima e massima dei bambini ammessi;

5) l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;

6) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;

7) la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dal presente Regolamento e dalla Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7;

d) progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;

e) menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;

f) carta dei servizi;

g) documento di valutazione dei rischi;

h) copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;

i) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

l) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;

m) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante:

1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;

- 2) il certificato di agibilità;
  - 3) la destinazione di uso;
  - 4) la dichiarazione di conformità degli impianti;
  - 5) la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;
  - 6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;
  - n) nulla osta igienico-sanitario rilasciato dal competente servizio ASL RM 5.
3. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:
- a) inquadramento territoriale ed urbanistico;
  - b) planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;
  - c) piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;
  - d) planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;

- e) planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;
- f) relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;
- g) relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

4. Il Comune, **a termini del Regolamento di attuazione ed integrazione della L.R. n.7/2020, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione**, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla legge e dal presente Regolamento, rilascia l'autorizzazione dando atto:

- a) della regolarità della domanda presentata;
- b) della tipologia di servizio educativo autorizzato;
- c) dell'idoneità dei locali, sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonché dei relativi impianti e servizi;
- d) del gestore del servizio e del legale rappresentante;
- e) del titolare del servizio e del legale rappresentante, se diverso;
- f) del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio;
- g) della ricettività massima della struttura espressa in numero posti;
- h) dell'attestazione di deposito della S.C.I.A. prevenzione incendi ove prevista;
- i) del certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile;
- l) della scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.

#### **Art. 44 - Durata dell'autorizzazione e rinnovo**

1. La durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo.
2. In caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare la durata dell'autorizzazione non può essere superiore alla durata del contratto di gestione del servizio.
3. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al Comune entro i novanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.
5. L'autorizzazione decade:
  - a) estinzione del soggetto autorizzato;

- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;
- d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;
- e) trasferimento dell'autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

#### **Art. 45 - Autorizzazione temporanea**

1. Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al Comune.

2. L'autorizzazione temporanea al funzionamento può essere richiesta per un massimo di dodici mesi e solo per i seguenti comprovati motivi:

- a) ristrutturazione edilizia;
- b) adeguamento degli impianti a sopravvenute normative;
- c) situazioni di pericolo e incolumità dei bambini.

3. L'autorizzazione temporanea al funzionamento è rilasciata dal Comune previa verifica della conformità della struttura ai requisiti di funzionamento del servizio, limitatamente agli aspetti di igiene, distributivi, dimensionali e funzionali della sede temporanea proposta. Il rispetto di tali requisiti nella sede temporanea proposta può essere attestato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) firmata da un tecnico abilitato.

#### **Art. 46 – Commissione Interdisciplinare e visita ispettiva**

E' istituita una Commissione interdisciplinare per l'istruttoria della documentazione e l'emanazione del parere preliminare al rilascio dell'autorizzazione (di seguito denominata Commissione).

La Commissione è composta da Responsabile dell'Area II, dall'Assistente Sociale e dal Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune e il Responsabile della Polizia Locale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuata a cura della Commissione apposita visita ispettiva finalizzata alla verifica dell'idoneità sociale della struttura, del suo complesso e dell'adeguatezza del complesso urbano nel quale è situata.

#### **Art. 47 - Disposizioni transitorie**

1. In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero dei posti autorizzati, la autorizzazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Per modifiche sostanziali di cui al comma 1 si intendono le opere che comportano modifiche dimensionali dello stato dei luoghi. Non sono considerate sostanziali le modifiche organizzative nonché i cambi di uso funzionale degli ambienti purché effettuati nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 48 – Convenzione**

Il Comune di Zagarolo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, ove stanziare nel proprio bilancio, garantisce l'inserimento dei minori in gravi condizioni di disagio psicologico e/o sociale, individuati dal Servizio Sociale comunale, tramite l'elaborazione di un *progetto di sostegno e di aiuto* e il pagamento parziale o totale della tariffa/retta.

Il Comune di Zagarolo può inoltre stipulare *rapporti convenzionali* con i servizi educativi privati accreditati e attivi sul proprio territorio, concordando e definendo quanto segue:

- a) il numero dei posti riservati al Comune;
- b) il sistema di partecipazione delle famiglie dei minori ai costi di gestione;
- c) l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio *riservato*;

d) la compartecipazione economica del soggetto accreditato, nelle ipotesi di utilizzo di locali di proprietà comunale e/o l'eventuale compartecipazione attuabile mediante *gratuità riservate* di inserimento per i minori segnalati dal servizio sociale comunale;

Nell'ipotesi vengano reperite od assegnate risorse economiche aggiuntive al Servizio Sociale, finalizzate ad assegnare agevolazioni economiche per l'inserimento di bambini presso asili nidi e nidi d'infanzia, il Comune provvederà a pubblicare un "avviso pubblico" per formare una graduatoria di *aventi diritto* al contributo, a parziale copertura della tariffa/retta di ospitalità, sulla base del reddito certificato nel modello I.S.E.E. Le famiglie potranno, successivamente, scegliere tra le strutture accreditate/ convenzionate quella che ritengono più adeguata alle esigenze educative dei propri figli.

## **CAPO VIII ACCREDITAMENTO**

### **Art. 49 – Il Sistema di accreditamento**

1. Il sistema di Accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi educativi integrativi è disciplinato dalla normativa regionale (DGR 903/2017 e DGR 442/2022), nelle more dell'emanazione del nuovo Sistema di Accreditamento le cui competenze saranno demandate ai Comuni, secondo quanto disposto dall'art. 45, comma 3, della legge regionale 7/2020.

2. Al fine di qualificare l'offerta dei Servizi socio educativi alla prima infanzia, presenti sul territorio comunale, il Comune di Zagarolo, tenuto conto delle normative vigenti in materia e in attesa di specifiche indicazioni da parte della Regione Lazio, ritiene di fare propria la procedura di accreditamento dei nidi di infanzia a titolarità pubblica e privata regolamentata dal Distretto Socio Sanitario RM 5.5, giusta delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 12/03/2019.

3. L'Accreditamento costituisce:

- per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
- per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

### **Art. 50 – Destinatari del sistema di Accreditamento**

1. I soggetti privati titolari dei Nidi d'infanzia e Servizi Educativi Integrativi hanno facoltà di richiedere per i propri servizi l'Accreditamento Regionale. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito favorevole, acquisiscono l'accREDITamento e con esso la possibilità di essere destinatari di finanziamenti regionali diretti e indiretti.

2. I soggetti pubblici titolari dei Nidi d'infanzia e Servizi Educativi Integrativi sono tenuti a garantire nei propri servizi i requisiti per l'AccREDITamento Regionale.

### **Art. 51 – Albo delle Strutture Educative Accreditate**

1. L'amministrazione comunale istituisce, con il presente regolamento, **l'Albo delle Strutture Educative per la prima infanzia accreditate**, con le quali intrattenere, se necessario, eventuali rapporti convenzionali e, comunque garantire un monitoraggio sulla qualità e quantità dell'offerta sul territorio.

2. L'accREDITamento ha validità stabilita dalle rispettive DGR di riferimento.

3. L'accREDITamento rappresenta un requisito per successive ed eventuali convenzioni tra i servizi educativi e l'Ente.

## **CAPO XI VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 52 - Vigilanza**

1. Il Comune e l'Azienda ASL svolgono la funzione di vigilanza, ciascuno per le proprie competenze, sui servizi educativi al fine di verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge regionale e dal presente Regolamento ivi compresi gli aspetti relativi all'attuazione delle linee pedagogiche del progetto educativo adottato.

2. Il Comune è tenuto a dare continuità nel tempo all'azione di vigilanza, effettuando ispezioni ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, anche su segnalazione.

Nello specifico, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare, tramite il Responsabile dell'Area II Socio Culturale o l'Assistente Sociale, con eventuale supporto degli uffici tecnici o della Polizia Locale, ispezioni e controlli nei modi ritenuti opportuni, al fine di verificare il corretto funzionamento della struttura. Dette ispezioni andranno effettuate almeno una volta l'anno.

3. Qualora, a seguito dei predetti controlli, siano riscontrate irregolarità, il Comune, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali Area II, diffida il soggetto autorizzato a ripristinare le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività, assegnando un termine per la regolarizzazione, da stabilirsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di accertamento della violazione.

4. Il soggetto autorizzato provvede alla regolarizzazione, inviando apposita relazione in merito ai provvedimenti adottati, dimostrando il rispetto delle prescrizioni assegnate. Decorso inutilmente il predetto termine per la regolarizzazione, ovvero nel caso in cui la Commissione di cui all'art. 46 non ritenga che i provvedimenti adottati dal soggetto autorizzato consentano la prosecuzione dell'attività, viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.

5. Anche nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, il Comune, previo parere della Commissione, dispone la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività.

5. Eventuali modifiche nella struttura e delle condizioni sociali delle strutture, che arrechino nocumento alle condizioni di vita dei minori ospiti e l'eventuale mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente Regolamento determinerà l'immediata revoca dell'autorizzazione da parte del Comune, con l'emanazione di apposita disposizione del Responsabile dell'Area II Socio Culturale.

### **Art. 53 – Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 52, il Comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;

b) se il Comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 48, comma 4 della legge regionale 7/2020 assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;

c) se il Comune accerta la non permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;

d) se il comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;

e) qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro.

2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune dispone la chiusura del servizio.

3. Il Comune applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

#### **Art. 54 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rimane valida per un periodo non superiore a venti anni dalla data di rilascio della autorizzazione comunale.

2. In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero dei posti autorizzati, la autorizzazione di cui all'articolo 42 e seguenti decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Per modifiche sostanziali di cui al comma 2 si intendono le opere che comportano modifiche dimensionali dello stato dei luoghi. Non sono considerate sostanziali le modifiche organizzative nonché i cambi di uso funzionale degli ambienti purché effettuati nel rispetto della normativa vigente.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili-nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.

5. Può continuare a svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2020 anche se privo dei requisiti enunciati dall'articolo 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 55 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento autorizzazione funzionamento Servizi per la Prima Infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 07/06/2006.

2. L'amministrazione Comunale adeguerà il presente Regolamento alle innovazioni che si dovessero verificare con l'entrata in vigore di nuove normative e disposizioni inerenti i servizi oggetto del presente documento.

#### **Art. 56 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa e alle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia.

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello Statuto comunale, diverrà esecutivo trascorsi 15 (quindici) giorni consecutivi, dalla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

**TABELLE ESPLICATIVE**

<b>TIPOLOGIE DEI SERVIZI</b>			
<b>DENOMINAZIONE</b>		<b>EVENTUALE DIVERSA DENOMINAZIONE ADOTTATA DALLA REGIONE</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>
<b>Nido d'infanzia</b>	<i>Nido</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, <a href="#">art. 1</a></li> <li>• L.R. 59/1980, Tit. IV, <a href="#">art. 24bis</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 30</a></li> </ul>
	<i>Micro nido</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 36</a></li> </ul>
<b>Sezione primavera</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020 capo IV, <a href="#">art. 37</a></li> </ul>
<b>Servizio integrativo</b>	<b>Spazio gioco</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020 capo IV, <a href="#">art. 39</a></li> </ul>
	<i>Centro bambini e famiglie</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, <a href="#">art. 42</a></li> </ul>
	<i>Servizio educativo in contesto domiciliare</i>	<b>Nido domestico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020 capo VI, <a href="#">art. 40</a></li> </ul>
<b>Altre tipologie di servizio</b>	<i>Educazione sperimentale all'aperto</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020 capo V, <a href="#">art. 38</a></li> </ul>

<b>COORDINAMENTO DEI SERVIZI</b>	
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. II, <a href="#">art. 7</a>, <a href="#">art. 11</a>, <a href="#">art. 12</a>, <a href="#">art. 14</a></li> </ul>
<b>Coordinamento territoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020 capo II, <a href="#">art. 18</a></li> </ul>
<b>Coordinamento del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020 capo II, <a href="#">art. 14</a></li> </ul>
<b>OPERATORI DEI SERVIZI E REQUISITI</b>	
<b>Gruppo di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. III, artt. <a href="#">13</a>, <a href="#">18</a> <a href="#">comma 2</a>, <a href="#">19</a> e <a href="#">19 bis</a>, <a href="#">art. 3</a></li> <li>• L.R. 7/2020 capo II, <a href="#">art. 15</a></li> </ul>
<b>Coordinatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. III, <a href="#">art. 19 bis</a></li> <li>• L.R. 7/2020 capo II, <a href="#">art. 14</a></li> </ul>
<b>Educatore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. III, <a href="#">art. 17</a> e <a href="#">17bis</a></li> <li>• L.R. 7/2020 capo III, art. 23 <a href="#">comma 1</a></li> <li>• L.R. 7/2020 capo X, art. 56 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>
<b>Operatore ausiliario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020 capo III, art. 23 <a href="#">comma 2, 3</a></li> <li>• L.R. 7/2020 capo X, art. 56 <a href="#">comma 5</a></li> </ul>
<b>Cuoco</b>	

<b>REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI</b>	
<b>NIDO D'INFANZIA</b>	
<b>mq/bambino per spazi interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. I, <a href="#">art. 1</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 33</a></li> </ul>
<b>mq/bambino per spazi esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. I, <a href="#">art. 2</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 34</a></li> </ul>
<b>Ricettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. I, <a href="#">art. 6</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 32</a></li> </ul>
<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 31</a></li> </ul>
<b>Orario di apertura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 31</a></li> </ul>
<b>Rapporto numerico educatore/bambini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 59/1980, Tit. III, <a href="#">art. 18</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 35</a></li> </ul>
<b>MICRONIDO</b>	
<b>mq/bambino per spazi interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 33</a></li> </ul>
<b>mq/bambino per spazi esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 34</a></li> </ul>
<b>Ricettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 36</a></li> </ul>
<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 31</a></li> </ul>
<b>Orario di apertura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 31</a></li> </ul>
<b>Rapporto numerico educatore/bambini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 35</a></li> </ul>
<b>SEZIONE PRIMAVERA</b>	
<b>mq/bambino per spazi interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 33</a></li> </ul>
<b>mq/bambino per spazi esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 34</a></li> </ul>
<b>Ricettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, art. 37 <a href="#">comma 1 e 6</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 32</a></li> </ul>
<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, art. 37 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>
<b>Orario di apertura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, art. 37 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>
<b>Rapporto numerico educatore/bambini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, art. 37 <a href="#">comma 6</a></li> </ul>
<b>SPAZIO GIOCO</b>	
<b>mq/bambino per spazi interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 33</a></li> </ul>
<b>mq/bambino per spazi esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 34</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 39 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>
<b>Ricettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 39 <a href="#">comma 1</a></li> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 32</a></li> </ul>
<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 39 <a href="#">comma 2</a></li> </ul>
<b>Orario di apertura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 39 <a href="#">comma 2</a></li> </ul>
<b>Rapporto numerico educatore/bambini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo IV, <a href="#">art. 35</a></li> </ul>
<b>CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE</b>	
<b>mq/bambino per spazi interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 42 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>
<b>mq/bambino per spazi esterni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 42 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>

**REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI  
SERVIZI**

**NIDO D'INFANZIA**

<b>Ricettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 42 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>
<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 42 <a href="#">comma 1, 3 e 4</a></li> </ul>
<b>Orario di apertura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 42 <a href="#">comma 1, 3 e 4</a></li> </ul>
<b>Rapporto numerico educatore/bambini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 42 <a href="#">comma 4</a></li> </ul>

**SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE / NIDO DOMESTICO**

<b>mq/bambino per spazi interni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 40 <a href="#">comma 2</a></li> </ul>
<b>mq/bambino per spazi esterni</b>	
<b>Ricettività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 40 <a href="#">comma 1</a></li> </ul>
<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 40 <a href="#">comma 3 e comma 4</a></li> </ul>
<b>Orario di apertura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 40 <a href="#">comma 3 e comma 4</a></li> </ul>
<b>Rapporto numerico educatore/bambini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L.R. 7/2020, capo VI, art. 41 <a href="#">comma 1</a></li> </ul>

**STRUMENTI DI MONITORAGGIO, REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI**

<b>Sistema informativo</b>	<a href="#">Sistema Informativo dei Servizi Sociali del Lazio</a> Osservatorio permanente sulla famiglia L.R. 32/2001, <a href="#">art. 10</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• L.R. 7/2020, capo VIII, <a href="#">art. 48</a></li></ul>
<b>Autorizzazione al funzionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L.R. 59/1980, Tit. V, art. 24bis comma 3, <a href="#">artt. 26 e 27</a></li><li>• Delib.G.R. 2699/2007, All. A, <a href="#">punto 5</a></li><li>• L.R. 7/2020, capo VIII, <a href="#">art. 43</a></li><li>• L.R. 7/2020, capo VIII, <a href="#">art. 44</a></li><li>• L.R. 7/2020 capo IX, art. 56 <a href="#">comma 1</a></li></ul>
<b>Accreditamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L.R. 7/2020 capo VIII, <a href="#">art. 45</a></li><li>• L.R. 7/2020 capo IX, art. 56 comma 3</li></ul>
<b>Vigilanza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L.R. 59/1980, Tit. II, art. 14 <a href="#">comma 5</a></li><li>• L.R. 59/1980, Tit. V, <a href="#">art. 30</a></li><li>• L.R. 59/1980, Tit. V, <a href="#">art. 32</a></li><li>• L.R. 7/2020 capo IX, <a href="#">art. 54</a></li></ul>

